


Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea



Tipo Documento	Politica
Codifica	GBCI-POL-S9-01-R04
Classificazione	Privato

Scheda documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea
Owner di riferimento:	General Counsel – U.O. Corporate Governance
Redattore:	General Counsel – U.O. Corporate Governance
Validatore:	General Counsel
Verificatore:	<ul style="list-style-type: none"> - Area CRO - Area CCO - Area CAMLO - Comitato Nomine
Approvatore:	Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
Materia sensibile ai fini D.Lgs.231/01	Sì
Allegati al documento	-
Direttiva:	

Cronologia delle revisioni

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
1.0	CdA 01/03/2019	Prima versione del documento
2.0	CdA 23/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione dei contenuti di dettaglio in merito ai requisiti di idoneità degli amministratori e degli esponenti aziendali delle Società Vigilato del Gruppo (cfr. par. 5.1.2.2 e 5.3) • Precisazione sulla nomina dell'amministratore con delega al sistema dei controlli interni da parte di tutte le Società Vigilato del Gruppo e non solo dalle Banche Affiliate (cfr. par. 5.1.2.2) • Precisazioni sul ruolo della Capogruppo in merito alla nomina del Direttore Generale delle Banche Affiliate (cfr. par. 5.1.8) • Aggiornamento del paragrafo dedicato all'autovalutazione degli Organi in coerenza con quanto previsto dalla nuova Politica di Gruppo in materia (cfr. par. 5.4)
3.0	CdA 23/12/2021	L'aggiornamento n. 35 del 30 giugno 2021 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 con cui è stato sostituito il

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
		<p>Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV, contenente le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario, ha comportato i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precisazione della necessità di sentire il Collegio Sindacale nella fase di approvazione ed aggiornamento della Politica considerate le nuove competenze attribuite all’Organo (cfr. par. 1); • aggiornamento del paragrafo introduttivo dedicato al Modello di governo societario (cfr. par. 5); • aggiornamento del paragrafo dedicato ai consigli di amministrazione circa l’obbligo per le banche di dotarsi di un regolamento interno per definire le modalità con cui favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti (cfr. par. 5.1.2); • aggiornamento del paragrafo dedicato alla composizione degli Organi, con riferimento alla quota di genere, al bilanciamento tra componenti esecutivi e non esecutivi, alla nomina di soggetti indipendenti e alla nomina di un amministratore (o di un comitato) con delega per le tematiche ESG (cfr. par. 5.1.2.2); • aggiornamento del paragrafo dedicato al sistema delle deleghe, con estensione delle attribuzioni non delegabili dell’Organo con funzione di supervisione strategica (cfr. par. 5.2); • precisazione, nel paragrafo dedicato ai comitati endoconsiliari, in merito all’incompatibilità del ruolo di presidente del comitato rischi con il ruolo di presidente dell’Organo con funzione di supervisione strategica o di altri comitati (cfr. par. 5.1.5); • inserimento di un nuovo paragrafo in tema di piani di successione (cfr. par. 5.6); • inserimento di un nuovo paragrafo in tema di principi etici e di buona condotta (cfr. par. 5.7); • inserimento di un nuovo paragrafo in tema di gestione del dialogo con gli azionisti (cfr. par. 5.8); • inserimento di un nuovo paragrafo in tema di informativa al pubblico (cfr. par. 5.9). <p>L’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, di attuazione dell’articolo 26 del TUB, recante il “<i>Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari</i>”</p>

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
		<p data-bbox="639 394 1425 696"><i>finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti</i>" e del Provvedimento di Banca d'Italia del 4 maggio 2021 recante "Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti", hanno comportato i seguenti interventi:</p> <ul data-bbox="628 707 1436 1720" style="list-style-type: none"> • aggiornamento del paragrafo dedicato alle Disposizioni di carattere generale, con riferimento alla disciplina applicabile in tema di requisiti di idoneità degli esponenti (cfr. par. 4); • aggiornamento del paragrafo dedicato ai Principali riferimenti normativi esterni (cfr. par. 6.1); • aggiornamento del paragrafo dedicato alle Principali definizioni (cfr. par. 3); • aggiornamento del paragrafo dedicato alle Assemblee dei soci con riferimento all'adozione di una Politica sulla gestione del procedimento elettorale delle Banche Affiliate (cfr. par. 5.1.1) • aggiornamento del paragrafo dedicato ai Collegi Sindacali, con riferimento alla valutazione dei requisiti degli stessi (cfr. par. 5.1.6); • aggiornamento del paragrafo dedicato ai Direttori Generali, con riferimento alla valutazione dei requisiti degli stessi (cfr. par. 5.1.8); • aggiornamento del paragrafo dedicato alla verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali delle Società Vigilante in coerenza con quanto previsto dalla Politica di Gruppo in materia (cfr. par. 5.3); • aggiornamento del paragrafo dedicato all'Autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo in coerenza con quanto previsto dalla Politica di Gruppo in materia (cfr. par. 5.4).
4.0	CdA 28/03/2024	<ul data-bbox="628 1727 1436 1998" style="list-style-type: none"> • aggiornamento numerazione dei paragrafi per adozione nuovo format documento; • aggiornamento della descrizione delle deleghe SCI/OSC (cfr. par. 5.1.2.2); • introduzione della delega AML (cfr. par. 5.1.2.2); • aggiornamento della descrizione della delega ESG (cfr. par. 5.1.2.2);

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
		<ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento della disciplina del direttore generale “pro tempore” (prima direttore generale “facente funzioni” – cfr. par. 5.1.8); • integrazione della disciplina dei direttori generali in quiescenza (cfr. par. 5.1.8.2); • integrazione del nuovo paragrafo sul dirigente preposto (cfr. par. 5.1.10).

Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca

Emanato con:	OD /2024
Norme abrogate:	Politiche di Governo Societario (emanate con OD 5/2022)

Indice

Scheda documento.....	2
Cronologia delle revisioni	2
Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca	5
1 Ambito di applicabilità ed approvazione	7
2 Oggetto.....	8
3 Principali definizioni	8
4 Disposizioni di carattere generale	11
5 Modello di governo societario	13
5.1 Organi e soggetti del governo societario.....	14
5.1.1 Assemblee dei soci.....	14
5.1.2 Consigli di amministrazione	14
5.1.3 Presidenti dei consigli di amministrazione.....	18
5.1.4 Comitati esecutivi e amministratori con delega	19
5.1.5 Comitati endoconsiliari.....	20
5.1.6 Collegi sindacali.....	22
5.1.7 Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	23
5.1.8 Direttori generali	24
5.1.9 Revisione legale dei conti	27
5.1.10 Dirigente Preposto	27
5.2 Sistema delle deleghe	28
5.3 Verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali delle Società Vigilate	29
5.4 Autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo.....	30
5.5 Gestione dei conflitti di interesse	31
5.6 Piani di successione	32
5.7 Principi etici e di buona condotta	33
5.8 Gestione del dialogo con gli azionisti.....	34
5.9 Obblighi di informativa al pubblico	34
6 Principali riferimenti normativi	36
6.1 Principali riferimenti normativi esterni	36
6.2 Principali riferimenti normativi interni	37
7 Modalità di recepimento del documento.....	38

1 Ambito di applicabilità ed approvazione

La presente Politica si applica alla Capogruppo e alle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento. Essa è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, previo parere del Comitato Nomine, sentito il Collegio Sindacale, ed è recepita per approvazione da parte dei consigli di amministrazione delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, sentiti i rispettivi collegi sindacali.

Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo.

La presente Politica si applica alle seguenti Società (alla data di approvazione del presente documento):

Perimetro Gruppo	Tipo soggetto	Denominazione sociale	App.	Perimetro Gruppo	Tipo soggetto	Denominazione sociale	App.
Banca Capogruppo	Banca	Iccrea Banca SpA	✓	Perimetro Indiretto	Società strumentale	Sigest Srl	✓
Banche Affiliate		Tutte le Banche Affiliate	✓			BED Brianza Elaborazione Dati Srl	✓
Perimetro Diretto		BCC Leasing SpA	✓			Immobiliare Banca d'Alba Srl	✓
		Banca Sviluppo SpA	✓				
		BCC Financing	✓				
	Finanziaria	BCC Credito Consumo SpA	✓				
		BCC Factoring SpA	✓				
		BCC Rent&Lease SpA	✓				
	Società strumentale	BCC Risparmio & Previdenza SGR	✓				
		BCC POS SpA	✓				
BCC Beni Immobili Srl		✓					
BCC Gestione Crediti SpA		✓					
BCC Sinergia SpA		✓					
BCC Sistemi Informatici SpA		✓					
BCC Servizi Assicurativi Srl	✓						
BIT SPA Servizi per l'investimento sul territorio	✓						

2 Oggetto

La presente Politica definisce il modello di governo societario del Gruppo Iccrea (di seguito anche il “Gruppo”), inteso come l’insieme di regole e di linee guida che disciplinano la composizione, il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, le principali interrelazioni tra gli Organi Aziendali istituiti presso le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento e gli Organi Aziendali della Capogruppo (che integrano quanto già previsto nel Regolamento del Gruppo Iccrea), nonché i principi sottesi alla definizione del sistema delle deleghe, all’implementazione periodica del processo di autovalutazione degli Organi¹ delle Banche e SGR del Gruppo e all’instaurazione dei presidi in tema di conflitti di interesse.

Le logiche e le modalità di applicazione del modello di governo societario ivi riportate sono in linea con gli statuti della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento.

3 Principali definizioni

- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Banche Controllate:** l’insieme costituito dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.
- **Banche del Gruppo:** l’insieme costituito dalla Capogruppo e dalle Banche Controllate.
- **Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa:** le banche che sono significative per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività, ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell’articolo 53 del TUB; nell’ambito del Gruppo, sono ricomprese in tale perimetro esclusivamente la Capogruppo e le Banche del Perimetro Diretto.
- **Banche di minori dimensioni o complessità operativa:** le banche definite tali ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell’articolo 53 del TUB; nell’ambito del Gruppo, sono ricomprese in tale perimetro le Banche Affiliate con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l’esercizio finanziario corrente, fatto salvo l’esito della valutazione prevista ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sezione 1, par. 4 della Circ. 285/2013 della Banca d’Italia).
- **Banche intermedie:** le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l’esercizio finanziario corrente, fatto salvo l’esito della valutazione prevista ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sezione 1, par. 4 della Circ. 285/2013 della Banca d’Italia).

¹ Per le tematiche di autovalutazione rientrano in tale definizione il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale nonché, ove istituito, il comitato esecutivo.



- **BCC/CRA:** Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e Artigiane.
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **GBCI:** il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, come definito all'interno del Regolamento di Gruppo.
- **Gruppo:** il Gruppo Iccrea, come definito all'interno del Regolamento di Gruppo.
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel modello di governo societario del Gruppo, rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Esponenti con incarichi esecutivi:** i componenti esecutivi come definiti dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, nonché il direttore generale.
- **FAP:** "Fit and Proper" ovvero il processo di verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali.
- **Intermediari finanziari significativi:** gli intermediari finanziari diversi da quelli di minore dimensione (cd. "intermediari minori"), come definiti dalle Disposizioni di Vigilanza (Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2 della Circ. 288/2015 della Banca d'Italia).
- **Organo con funzione di supervisione strategica:** Organo Aziendale con funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale. Tali funzioni sono attribuite ai consigli di amministrazione o, laddove presenti, agli amministratori unici.
- **Organo con funzione di gestione:** Organo Aziendale con funzione di attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Tali funzioni sono attribuite ai consigli di amministrazione o, laddove presenti, agli amministratori unici. Specifiche deleghe di gestione possono essere conferite ad un comitato esecutivo o ad amministratori con delega.
- **Organo con funzione di controllo (Organo di controllo):** Organo Aziendale con funzione di verifica della conformità alle norme di legge, regolamentari e statutarie, e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società. Tali funzioni sono attribuite ai collegi sindacali o, laddove presenti ai sindaci unici.
- **Organi Aziendali:** l'insieme costituito dal consiglio di amministrazione/amministratore unico e dal collegio sindacale/sindaco unico.
- **Organo competente:** l'Organo Aziendale del quale l'Esponente Aziendale è componente; per i Responsabili delle principali funzioni aziendali e per il Direttore Generale, l'Organo Aziendale che conferisce il rispettivo incarico o ufficio.
- **Responsabili delle principali funzioni aziendali (anche "Responsabili"):** i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (CFO) nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari previsto dall'art. 154-

bis del TUF² delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa. Nell'ambito della presente Politica, rilevano i responsabili delle principali funzioni aziendali delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; pertanto, i riferimenti a tali profili previsti nel prosieguo del documento sono da intendersi esclusivamente nei confronti di tali Banche.

- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento:** le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, destinatarie della presente Politica, sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto)
- **Società del Perimetro Diretto:** le società controllate dalla Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile.
- **Società del Perimetro Indiretto:** le società controllate dalla Capogruppo per il tramite di una o più Banche Affiliate, anche in virtù di un rapporto partecipativo, sulle quali la stessa intende esercitare, anche indirettamente, le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo.
- **Società Finanziarie:** gli organismi societari controllati direttamente o indirettamente dalla Capogruppo con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del Gruppo (rientrano in tale ambito a titolo esemplificativo le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB e le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti ex Legge n.130 del 1999).
- **Società Strumentali:** le società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle Società del Gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
- **Società Vigilato:** le Banche del Gruppo e le Società Finanziarie.

² La Capogruppo, sebbene società non quotata, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Nelle Banche del Perimetro Diretto il capo contabile o soggetto equipollente è equiparato alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari; pertanto, qualora prevista, anche tale figura rientra nel novero dei Responsabili delle principali funzioni aziendali.

4 Disposizioni di carattere generale

La predisposizione di efficaci assetti di governo societario rappresenta un presupposto necessario per il perseguimento degli obiettivi aziendali e per assicurare condizioni di sana e prudente gestione dell'impresa.

La qualità della *governance* è oggetto di un'azione incisiva di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza, che dedicano specifico riguardo al sistema di governo delle banche: al consiglio di amministrazione delle banche è infatti affidato il ruolo particolarmente complesso di ricondurre a sintesi molteplici interessi di carattere generale, quali il sostegno alle imprese, la tutela del risparmio, la stabilità sistemica e la protezione del circuito finanziario da infiltrazioni illegali. L'effetto immediato è una maggiore consapevolezza della rilevanza di questi temi e il sempre maggiore allineamento alle *best practice* internazionali anche attraverso l'emanazione di linee guida da parte delle autorità di regolamentazione europee (cfr. **par. 6**).

La Capogruppo è responsabile dell'organizzazione interna del Gruppo e garantisce che vi sia un sistema di governo adatto alla struttura, alle attività e ai rischi del Gruppo e delle sue componenti. Nell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento, definisce nella presente Politica le linee guida di buon governo, al fine di garantire sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari ed efficaci a livello consolidato, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati statutariamente dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento e della complessità dei diversi rischi cui il Gruppo e le singole società sono esposti.

Il modello di governo societario del Gruppo si fonda sui seguenti principi di buon governo:

- **Gli esponenti aziendali devono essere idonei all'assunzione del ruolo di amministrazione o controllo loro attribuito.** A tal fine, con particolare riguardo al modello di governo societario delle Società Vigilato del Gruppo, l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche il "TUB"), così come l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche il "TUF"), prescrive che gli esponenti aziendali debbano possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione delle Società Vigilato.

Il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa, nonché il buon funzionamento degli organi collegiali, sono oggetto di **autovalutazione periodica** secondo quanto prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla presente Politica (cfr. **par. 5.3 e par. 5.4**).

- **La composizione collettiva del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale deve essere adeguatamente diversificata**, oltre che sotto un profilo di professionalità e competenze, anche in termini di età, genere e durata di permanenza nell'incarico in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, nonché tener conto dei molteplici interessi

che concorrono alla sana e prudente gestione della società.

- **I compiti e i poteri di amministrazione e controllo sono ripartiti in modo chiaro ed equilibrato**, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna e la creazione di strutture organizzative (es. comitati inter-organici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

In tale ambito, il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

- **Gli amministratori agiscono in modo informato³** e nella consapevolezza degli obblighi regolamentari esplicitati, fra l'altro, nelle Disposizioni di Vigilanza.

Tutti gli amministratori della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento conoscono i compiti e le responsabilità connesse alla propria carica e partecipano ad iniziative volte ad accrescere la propria conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, al fine di poter svolgere efficacemente il proprio ruolo.

- **Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un ruolo chiave all'interno dell'organo.** Il presidente deve saper bene interpretare il suo ruolo di garanzia del buon funzionamento del consiglio di amministrazione e, soprattutto, farsi carico di favorire l'effettiva dialettica nell'organo in questione, il suo efficace funzionamento e l'apporto fattivo di tutti gli amministratori.
- **Il collegio sindacale deve essere proattivo nella sua azione**, anche di prevenzione di anomalie, disfunzioni e irregolarità, operando sia in ottica di azienda che tenendo sempre presente il contesto di riferimento del Gruppo. In tale ambito, il Collegio Sindacale della Capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate.
- **Sono adeguatamente presidiati i conflitti di interesse all'interno del Gruppo.** Più in generale, è presidiato il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della società possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle transazioni nei loro confronti o all'assunzione di specifici provvedimenti nell'ambito delle attività di direzione, coordinamento e controllo, con la possibilità di distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per clienti e azionisti.

³ Art. 2381, comma 6, del Codice Civile: "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".

5 Modello di governo societario

La Capogruppo e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento adottano un modello di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale”, caratterizzato dalla presenza di un consiglio di amministrazione (o amministratore unico) ed di un collegio sindacale (o sindaco unico) entrambi di nomina assembleare. Le Banche Affiliate, in linea con le disposizioni normative⁴, sono anche caratterizzate dalla presenza del collegio dei probiviri, di nomina assembleare.

Il modello di governo societario della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento è fondato sul principio della condivisione fra tutte le realtà aziendali di un disegno imprenditoriale unico e finalizzato alla creazione di valore per le Banche Affiliate e per il Gruppo nel suo complesso. Per tale finalità, con particolare riguardo alle Società del Perimetro Diretto e alle Banche Affiliate, la Capogruppo definisce:

- a) il ruolo e i principali requisiti di ciascun Organo e soggetto di governo societario, in una cornice di chiara definizione di compiti, responsabilità e interrelazioni;
- b) il sistema delle deleghe, con evidenza delle particolari responsabilità in capo ai consigli di amministrazione che non possono essere oggetto di delega;
- c) i principi di selezione e valutazione dell'idoneità degli esponenti delle Società Vigilante del Gruppo ex artt. 26 del TUB e 13 del TUF;
- d) la disciplina del processo di autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo;
- e) i principali presidi istituiti per la gestione dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo;
- f) le linee guida per la predisposizione di piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo e nei ruoli organizzativi chiave delle Banche del Gruppo;
- g) le linee guida per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti;
- h) le linee guida per il rispetto degli obblighi di informativa al pubblico da parte delle Banche del Gruppo.

La Capogruppo, inoltre, assicura che le strategie e le politiche perseguite nel settore della gestione collettiva del risparmio bilancino l'interesse del Gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità della Società di Gestione del Risparmio del Gruppo (di seguito anche “la SGR”) di agire nell'esclusivo interesse degli investitori⁵. Al fine di ottemperare a tale principio, si tengono altresì in considerazione i principi indicati all'interno delle linee guida associative a cui la SGR aderisce (ad esempio, in materia di identificazione e gestione dei conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva).

Alla SGR viene riconosciuta autonomia in materia di definizione di processi e strategie di investimento, politiche commerciali e scelta della banca depositaria dei fondi gestiti.

⁴ Cfr. TUB, art. 30, comma 5; Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 45.

⁵ Cfr. Provvedimento di Banca d'Italia del 23 ottobre 2009 avente ad oggetto “*Poteri di direzione e coordinamento nell'ambito di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio*”.

5.1 Organi e soggetti del governo societario

5.1.1 Assemblee dei soci

Le assemblee dei soci (di seguito anche le “assemblee”) della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, le cui competenze sono definite dalla legge e dai relativi statuti, sono gli organi rappresentativi della compagine societaria e le loro deliberazioni obbligano tutti i rispettivi soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le assemblee della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate si dotano di propri regolamenti interni che disciplinano le procedure da seguire al fine di consentire l’ordinato svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) le modalità di convocazione;
- b) le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all’interno dell’assemblea;
- c) la modalità di assunzione delle delibere e la loro conseguente verbalizzazione;
- d) il procedimento per l’elezione delle cariche sociali⁶.

Le assemblee delle Banche Affiliate predispongono e approvano tali regolamenti interni in conformità al regolamento tipo definito dalla Capogruppo, le cui eventuali modifiche devono essere preventivamente approvate dalla Capogruppo stessa⁷.

5.1.2 Consigli di amministrazione

I consigli di amministrazione (di seguito anche i “consigli” ovvero i “CdA”)⁸ della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delle rispettive società ed hanno la facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza delle assemblee. Nelle Società Vigilato, tali Organi sono responsabili delle funzioni di supervisione strategica e di gestione definite dalle Disposizioni di Vigilanza.

I consigli della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate si dotano di propri regolamenti interni ove vengono disciplinate le seguenti materie:

- a) poteri, compiti e responsabilità del consiglio;
- b) funzionamento del consiglio, con specifico riferimento a:
 - il ruolo del presidente;
 - le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all’interno del consiglio;

⁶ Per quanto riguarda il procedimento elettorale delle Banche Affiliate, si precisa che la Capogruppo definisce le principali fasi del processo nonché i criteri, le modalità e le tempistiche in base alle quali la stessa Capogruppo stabilisce i casi in cui possono essere adottate semplificazioni nel procedimento (cfr. Politica per la gestione del procedimento elettorale delle Banche Affiliate).

⁷ Cfr. Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 28, comma 3.

⁸ Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano, ove compatibili, all’amministratore unico qualora previsto a norma dello statuto della società del Gruppo.



- le modalità di assunzione delle delibere e della loro conseguente verbalizzazione e archiviazione.

I consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Banche del Perimetro Diretto definiscono nei propri regolamenti, inoltre, le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, proporzionate anche in relazione al numero degli amministratori indipendenti, in modo che essi possano confrontarsi sulle tematiche rilevanti in assenza degli altri amministratori⁹.

I consigli di amministrazione delle Banche Affiliate predispongono e approvano i regolamenti interni di cui al paragrafo precedente in conformità al regolamento tipo definito dalla Capogruppo.

Di seguito vengono forniti ulteriori dettagli in merito alla nomina, alla composizione e al ruolo ricoperto dai consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento.

5.1.2.1 Nomina

Gli amministratori della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento sono eletti dalle rispettive assemblee, secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dei relativi statuti e, se previsti, dei regolamenti elettorali.

Le assemblee delle Società del Perimetro Diretto nominano, quali componenti dei rispettivi consigli di amministrazione, i candidati indicati dal Consiglio di Amministrazione¹⁰ della Capogruppo.

Le assemblee delle Banche Affiliate provvedono autonomamente alla nomina dei rispettivi amministratori salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento¹¹ e dello statuto¹². Il procedimento elettorale al quale si attengono è disciplinato nel regolamento assembleare ed elettorale adottato ai sensi di quanto previsto nel precedente **par. 5.1.1**.

5.1.2.2 Composizione

Gli amministratori, la cui numerosità all'interno della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento è stabilita dalle rispettive assemblee in conformità ai relativi statuti, possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza loro applicabili, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento e nei rispettivi statuti. La Capogruppo ha definito la Politica di idoneità degli Esponenti delle Società Vigilata, a cui si rinvia per ulteriori dettagli in merito ai requisiti di idoneità.

⁹ Tenuto conto della definizione di amministratore indipendente prevista dallo Statuto tipo delle Banche Affiliate, tale adempimento previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario non si ritiene applicabile alle stesse.

¹⁰ Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha facoltà di delegare ad altro organo o soggetto interno il potere di designare i nominativi degli amministratori delle Società del Perimetro Diretto specificando in apposita delibera le casistiche in cui tale delega può essere esercitata.

¹¹ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2.

¹² Cfr. Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 28, comma 3, e art. 28-bis.

La composizione dei consigli di amministrazione deve, inoltre, rispettare i seguenti principi:

- a) **diversità di genere:** le Banche del Gruppo, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario, prevedono che nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33%¹³ dei componenti dell'Organo. Le altre Società Vigilante del Gruppo favoriscono la presenza del genere meno rappresentato nella misura di almeno il 20% dei componenti degli Organi;
- b) **componenti non esecutivi:** le Società Vigilante prevedono un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della Società Vigilata e favoriscano la dialettica interna all'Organo di appartenenza;
- c) **componenti indipendenti**¹⁴: le Società Vigilante prevedono un numero di componenti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in linea con gli obiettivi di sana e prudente gestione, in coerenza con quanto previsto dalla norma esterna di riferimento e dallo statuto;
- d) **delega OSC:** i consigli di amministrazione delle Banche del Gruppo provvedono a nominare il comitato OSC per il presidio delle tematiche relative alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati¹⁵; al momento dell'assegnazione della delega, i consigli valutano tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili ai componenti del comitato OSC¹⁶. Tale funzione può essere svolta dal comitato rischi ove costituito, da un altro comitato all'uopo costituito oppure da singoli amministratori non esecutivi e indipendenti. Le società non bancarie del Gruppo attribuiscono la funzione al collegio sindacale;
- e) **delega SCI:** i consigli di amministrazione delle Società Vigilante provvedono alla nomina di un amministratore con delega al sistema dei controlli interni, dotato di adeguate conoscenze ed esperienze in materia¹⁷. Qualora non venga costituito il comitato rischi in linea con il **par. 5.1.5**, l'amministratore con delega al sistema dei controlli interni presidia anche le tematiche relative all'antiriciclaggio (cfr. "delega AML");

¹³ Le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario prevedono che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei componenti dell'Organo (cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2.1, Lett. b). Per le Banche di minori dimensioni o complessità operativa l'adeguamento alla quota di genere è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'Organo non oltre il primo rinnovo integrale dello stesso, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si applica la quota del 33% dell'Organo (cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VIII, Paragrafo 1).

¹⁴ Al riguardo, si rammenta che, per le Banche Affiliate, i requisiti di indipendenza degli amministratori sono definiti dallo Statuto tipo e non trovano applicazione quelli previsti dalle normative esterne in materia.

¹⁵ La definizione del perimetro dei soggetti collegati, unico per il Gruppo, è di competenza della Capogruppo ed è disciplinata dalle Disposizioni di Vigilanza (cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11).

¹⁶ In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza (cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sez. IV, nota 2), nella delibera consiliare con la quale viene valutata l'indipendenza deve, tra l'altro, risultare l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.

¹⁷ Il ruolo e le responsabilità dell'amministratore con delega al sistema dei controlli interni sono disciplinati da apposita delibera del consiglio di amministrazione della Società Vigilata e sono stabiliti in linea con quanto definito nella Politica di Gruppo in materia di assetto delle Funzioni Aziendali di Controllo.

- f) **delega AML:** i consigli di amministrazione delle Società Vigilato provvedono alla nomina di un amministratore responsabile per l'antiriciclaggio, in possesso di adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della società e del settore in cui opera. Tale delega conferisce formalmente all'amministratore la qualifica di "esecutivo" e, di conseguenza, comporta il venir meno del requisito di indipendenza; l'incarico, pertanto, non può essere ricoperto dai componenti del comitato rischi - ove costituito - e del comitato OSC.

Le Società Vigilato prive di comitato rischi conferiscono la delega AML all'esponente titolare della delega SCI mentre quelle che costituiscono il comitato rischi in linea con il **par. 5.1.5** conferiscono la delega AML ad un esponente diverso, tenendo conto della natura esecutiva della stessa;

- g) **delega ESG:** al fine di agevolare l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi decisionali, la Capogruppo provvede a nominare il Comitato endo-consiliare ESG e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento prevedono la nomina di un amministratore con delega ESG/ Comitato endo-consiliare ESG. L'amministratore con delega ESG e il Comitato ESG hanno funzioni consultive, istruttorie e propositive sulle tematiche relative alla sostenibilità¹⁸.

Le suddette nomine devono essere effettuate individuando soggetti dotati di adeguate conoscenze ed esperienze in materia di sostenibilità¹⁹. Qualora venga istituito il Comitato ESG, questo deve essere composto da tre amministratori non esecutivi, di cui almeno uno indipendente. In caso di attribuzione della delega ad un singolo amministratore, invece, lo stesso può anche ricoprire incarichi esecutivi.

Con riferimento alla diversità di genere, è buona prassi che: i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, almeno un componente sia del genere meno rappresentato; ii) le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale e di amministratore delegato / direttore generale non siano ricoperte da Esponenti dello stesso genere.

5.1.2.3 Compiti e responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è responsabile della supervisione strategica e della gestione dell'impresa. Quale Organo di vertice della Capogruppo, il Consiglio di Amministrazione ha altresì il potere di indirizzo strategico delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento derivante da quanto il Codice Civile riserva alla società capogruppo nei confronti delle controllate (cfr. art. 2497 cod. civ.), da porre in essere mediante gli strumenti definiti nel Regolamento di Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo esercita un'azione di controllo sulla realizzazione degli indirizzi strategici.

I consigli di amministrazione delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento esercitano le funzioni di supervisione strategica per le rispettive società nel rispetto delle

¹⁸ Il ruolo e le responsabilità dell'amministratore con delega ESG e del Comitato ESG sono disciplinati nelle Politiche di Gruppo in materia di sostenibilità.

¹⁹ Cfr. Politica sull'idoneità degli esponenti delle Società Vigilato del Gruppo.



indicazioni fornite dal CdA della Capogruppo attraverso l'approvazione del Piano Strategico di Gruppo, nonché assolvono alle funzioni di gestione con riguardo alla specificità del proprio business. In particolare, i consigli di amministrazione delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento:

- a) recepiscono gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio stabiliti, a livello di Gruppo, dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Essi devono essere consapevoli dei rischi a cui la società si espone, conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
- b) approvano la struttura organizzativa della propria società; assicurano che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato — con particolare riguardo ai meccanismi di delega — e li sottopongono a revisione ove se ne ravvisi la necessità; assicurano che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- c) qualora siano parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, adottano il sistema dei controlli interni di Gruppo e si assicurano che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate, nonché che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del consiglio medesimo; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive;
- d) approvano le procedure ed i presidi organizzativi messi in atto per contenere i rischi assunti nei confronti di soggetti collegati, coerenti con le politiche definite in materia dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- e) danno attuazione alle direttive emanate della Capogruppo anche in esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

5.1.3 Presidenti dei consigli di amministrazione

I presidenti dei consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento promuovono l'effettivo funzionamento del modello di governo societario e, in particolare, dei consigli di amministrazione, favorendo la dialettica tra amministratori esecutivi e non esecutivi. Hanno la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la responsabilità di svolgere i compiti ad essi assegnati dal relativo statuto edalla normativa interna.

I presidenti dei consigli di amministrazione delle Società Vigilante non hanno un ruolo esecutivo e non svolgono, neppure di fatto, funzioni gestionali, ferma restando la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli amministratori esecutivi (cfr. **par. 5.1.4**) e in caso di urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, riferendo all'Organo Aziendale in occasione della prima riunione successiva. Il presidente non può essere membro del comitato esecutivo eventualmente costituito sebbene possa parteciparvi - senza diritto di voto - al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra il consiglio di amministrazione e l'organo delegato in parola.

I presidenti svolgono la propria attività di coordinamento e garanzia ai fini del regolare

funzionamento dell'Organo e della costante circolazione delle informazioni all'interno del proprio consiglio di amministrazione, in conformità allo statuto e ai regolamenti interni.

5.1.4 Comitati esecutivi e amministratori con delega

I consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento possono, in linea generale, attribuire specifiche deleghe di gestione ad un singolo componente dell'Organo (c.d. "amministratore delegato" oppure "amministratore con delega") oppure a più componenti dello stesso (c.d. "comitato esecutivo"), qualora previsto dal rispettivo statuto e nel rispetto degli indirizzi riportati nel presente paragrafo. Tali deleghe, qualora conferite, sono formalizzate e deliberate dai rispettivi consigli di amministrazione in occasione della nomina del comitato esecutivo/amministratore delegato/amministratore con delega (cfr. **par. 5.2**). Nelle Società Vigilante, anche se nominati, il comitato esecutivo, l'amministratore delegato e l'amministratore con delega non rappresentano l'organo con funzione di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, coerentemente con le previsioni statutarie²⁰, delega ad un Comitato Esecutivo specifiche funzioni di gestione, con riferimento agli affari correnti della società stessa.

I consigli di amministrazione delle Banche Affiliate, qualora previsto ai sensi dello Statuto tipo²¹, provvedono alla nomina di un comitato esecutivo al quale delegare specifiche funzioni di gestione²². I CdA delle restanti Banche Affiliate che intendano procedere con la nomina del comitato esecutivo, nonostante non sia obbligatoriamente previsto dalle rispettive disposizioni statutarie, valutano attentamente tale necessità tenendo conto del contributo fornito dal direttore generale nell'esercizio dei compiti di gestione; la delibera di costituzione del comitato eventualmente adottata viene motivata e trasmessa tempestivamente al CdA della Capogruppo. Quest'ultimo valuta la decisione assunta dal consiglio di amministrazione della Banca Affiliata nel quadro del modello di governo societario del Gruppo e, se del caso, rilascia indicazioni al riguardo.

I comitati esecutivi della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate, qualora istituiti, si dotano di propri regolamenti interni – approvati dai rispettivi consigli di amministrazione - ove vengono disciplinate le seguenti materie:

- a) poteri, compiti e responsabilità;
- b) modalità di funzionamento;
- c) flussi informativi destinati al consiglio di amministrazione riguardanti gli esiti dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite.

²⁰ Cfr. Statuto della Capogruppo, art. 30.

²¹ Cfr. Statuto Tipo delle Banche Affiliate, art. 23.

²² Ai sensi dello Statuto Tipo, si rileva che la figura dell'amministratore con delega non è prevista all'interno delle Banche Affiliate.

5.1.5 Comitati endoconsiliari

Qualora richiesto dalla normativa di riferimento²³, i consigli di amministrazione delle Società Vigilante costituiscono, al loro interno, comitati specializzati con compiti istruttori, consultivi e propositivi, al fine di agevolare l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo costituisce al proprio interno il Comitato Nomine, il Comitato Rischi, il Comitato Remunerazioni e il Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (di seguito anche il "Comitato CIBA"). In particolare:

- a) Il Comitato Nomine ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di nomina e cooptazione degli amministratori, autovalutazione degli Organi e definizione dei piani di successione del direttore generale, nonché per la predisposizione dei pareri richiesti alla Capogruppo in tale ambito (es. nomina dei direttori generali delle Banche Affiliate²⁴). Il Comitato Nomine, inoltre, supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei requisiti personali e professionali dei candidati ai vertici delle Strutture Aziendali della Capogruppo e collabora con il Comitato Rischi al fine di individuare la proposta dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo da nominare.
- b) Il Comitato Remunerazioni ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di politiche e sistemi di remunerazione e incentivazione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e declinato nelle politiche di Gruppo in materia. In tale ambito, collabora con gli altri comitati endoconsiliari e assicura idonei collegamenti funzionali e operativi con le Strutture Aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo.
- c) Il Comitato Rischi²⁵ ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di rischi e sistema di controlli interni, affinché l'Organo Aziendale possa pervenire a una corretta ed efficace determinazione del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi.
- d) Il Comitato CIBA ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo negli ambiti relativi all'Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate (di seguito anche "Early Warning System" ovvero "EWS"), con particolare riferimento alla definizione

²³ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.3.1; Banca d'Italia, Circ. 288/2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, Par. 1; Banca d'Italia, Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF, artt.14 e 37.

²⁴ Per ulteriori dettagli circa i pareri di competenza della Capogruppo nell'ambito del governo societario, si rinvia alle sezioni dedicate previste nel Regolamento di Gruppo e nel Contratto di Coesione.

²⁵ Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, il presidente del comitato rischi non può coincidere con il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica o con il presidente di altri comitati (Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, Par. 2.3.3).



degli elementi metodologici e di impianto, alle logiche e meccanismi di funzionamento e di governo del processo sottostante, alla classificazione delle Banche Affiliate in base al livello di rischio e all'identificazione degli interventi della Capogruppo sulle Banche Affiliate. Al Comitato CIBA sono assegnate anche le competenze di valutazione delle operazioni consoggetti collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle disposizioni normative di riferimento.

In ossequio alle Disposizioni di Vigilanza²⁶ e al fine di favorire la semplificazione operativa, nei consigli di amministrazione delle Banche Controllate non vengono istituiti i comitati endoconsiliari relativi agli ambiti remunerazioni, nomine e rischi. Ad ogni modo, tali consigli di amministrazione costituiscono al proprio interno gli opportuni presidi per la gestione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza²⁷ e di quanto disciplinato all'interno delle politiche di Gruppo in materia.

Qualora i consigli di amministrazione delle Banche Affiliate intendano procedere con la costituzione dei suddetti comitati endoconsiliari, ne valutano attentamente la necessità e sottopongono tale esigenza al parere preventivo del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che valuta l'iniziativa nel quadro del modello di governo societario del Gruppo e, se del caso, esprime indicazioni in merito. In caso di loro costituzione, i consigli di amministrazione delle Banche Affiliate assicurano il rispetto di tutte le caratteristiche previste ai sensi del presente paragrafo (tra cui la predisposizione della regolamentazione interna) e trasmettono la relativa delibera motivata al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, qualora quest'ultimo abbia espresso, al riguardo, un parere negativo.

Il comitato rischi eventualmente costituito presso le Banche Affiliate presidia anche le tematiche relative alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati e il relativo presidente coincide con l'amministratore con delega al sistema dei controlli interni di cui al **par. 5.1.2.**

Qualora istituiti, i comitati endoconsiliari presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- a) sono composti da tre membri del consiglio di amministrazione, tutti non esecutivi e per la maggioranza indipendenti, e si distinguono dagli altri comitati endoconsiliari per almeno un componente;
- b) sono costituiti tenendo conto dei requisiti d'indipendenza, delle caratteristiche professionali e dell'esperienza degli amministratori, in modo che siano composti da membri con competenze e professionalità funzionali all'esecuzione dei compiti attribuiti e in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni con adeguata disponibilità di tempo;
- c) sono coordinati e diretti da un presidente, designato dal rispettivo consiglio di amministrazione e scelto tra i membri indipendenti. Il presidente convoca le riunioni e illustra le attività, le proposte e gli orientamenti del proprio comitato;
- d) si dotano di propri regolamenti interni, approvati dai rispettivi consigli di amministrazione, ove vengono disciplinate le seguenti materie:

²⁶ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, Par. 2.3.1, nota 13.

²⁷ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.



- composizione in termini quali-quantitativi;
- poteri, compiti e responsabilità di genere consultivo, istruttorio e propositivo;
- modalità di funzionamento.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, l'eventuale istituzione di comitati endoconsiliari diversi da quelli disciplinati nel presente paragrafo (i.e. nomine, rischi e remunerazioni) risponde a concrete esigenze ed è comunque soggetta alle seguenti regole:

- a) la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati sono chiaramente definiti;
- b) l'istituzione dei comitati non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno essi sono costituiti;
- c) i comitati sono, di regola, composti da 3-5 membri tutti non esecutivi e con almeno un componente indipendente.

5.1.6 Collegi sindacali

I collegi sindacali della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, eletti dalle rispettive assemblee secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dei relativi statuti e regolamenti elettorali, vigilano sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili delle rispettive società. Nelle Società Vigilate, tali Organi sono responsabili delle funzioni di controllo definite dalle Disposizioni di Vigilanza.

I sindaci possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto. La Capogruppo definisce la Politica di idoneità degli esponenti delle Società Vigilate, a cui si rinvia per ulteriori dettagli in merito ai requisiti di idoneità.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo, oltre ad essere investito delle competenze riferite alla propria realtà aziendale, vigila sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni del Gruppo, con particolare riguardo al controllo dei rischi, e sull'adeguatezza delle direttive impartite dalla Capogruppo alle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento nell'esercizio delle attività di direzione, coordinamento e controllo. Il presidio di tali tematiche richiede uno stretto raccordo tra il Collegio Sindacale della Capogruppo e i collegi delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, anche attraverso incontri periodici e/o la diffusione di indirizzi e linee guida comuni da parte del Collegio Sindacale della Capogruppo.

Le assemblee delle Banche Affiliate provvedono autonomamente alla nomina dei rispettivi sindaci salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento²⁸ e dello statuto. Il procedimento elettorale al quale si attengono è disciplinato nel regolamento assembleare menzionato nel

²⁸ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2.

precedente **par. 5.1.1.**

I collegi sindacali della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate si dotano di propri regolamenti interni ove vengono disciplinate le seguenti materie:

- a) ruolo, responsabilità e pianificazione annuale delle attività del collegio;
- b) funzionamento del collegio, con specifico riferimento a:
 - la frequenza e le modalità di convocazione delle riunioni;
 - le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all'interno del collegio;
 - le modalità di assunzione delle delibere e della loro conseguente verbalizzazione e archiviazione.

I collegi sindacali delle Banche Affiliate predispongono e approvano i regolamenti interni di cui al paragrafo precedente in conformità al regolamento tipo definito dalla Capogruppo.

5.1.7 Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

La Capogruppo e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento adottano su base facoltativa un Modello di organizzazione e gestione (di seguito anche il "Modello 231") ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, con l'obiettivo di prevenire i reati che, pur compiuti da soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, possano considerarsi direttamente ricollegabili all'ente in quanto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il Modello è costituito dall'insieme organico dei principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed è contenuto in un documento illustrativo, contenente le norme generali idonee a prevenire la commissione del reato, salvo il caso di elusione fraudolenta.

La Capogruppo attribuisce il ruolo di Organismo di Vigilanza collegiale (di seguito anche "OdV") ex D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale, il quale vigila fra l'altro sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 adottato, curandone l'aggiornamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in ordine alle attività svolte e alle segnalazioni di comportamenti non coerenti con il modello eventualmente pervenutegli.

I Modelli Organizzativi adottati dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, pur rispettando l'autonomia dei singoli Organismi di Vigilanza e le specificità delle società, si ispirano a principi e metodologie definiti dalla Capogruppo. Analogamente alla Capogruppo, pertanto, le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento assegnano le competenze dell'OdV preferibilmente al rispettivo collegio sindacale.



5.1.8 Direttori generali

I consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, nella loro funzione di gestione, possono conferire alla figura del direttore generale specifiche deleghe operative, formalizzate e deliberate insieme alla nomina (cfr. **par. 5.2**).

5.1.8.1 Nomina

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, coerentemente con le previsioni statutarie²⁹, nomina il proprio Direttore Generale.

Se consentito ai sensi delle disposizioni statutarie, i consigli di amministrazione delle Società del Perimetro Diretto valutano la possibilità di nominare un direttore generale e, in tal caso, nominano il soggetto indicato dalla Capogruppo.

I consigli di amministrazione delle Banche Affiliate, coerentemente con quanto previsto all'interno dello Statuto tipo, nominano il direttore generale previo parere della Capogruppo.

I direttori generali nominati presso le Società Vigilata ai sensi del presente paragrafo possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità loro applicabili, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento e nei rispettivi statuti. Al riguardo, si precisa che il consiglio di ciascuna Società Vigilata, ad eccezione delle SGR³⁰, verifica il possesso dei requisiti di idoneità del candidato al ruolo di direttore generale prima che questi abbia assunto l'incarico. La nomina dell'Esponente non può essere perfezionata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza. L'Autorità può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in tal caso, la nomina può avvenire successivamente al ricevimento della decisione positiva dell'Autorità competente. In casi eccezionali di urgenza, analiticamente valutati e motivati dall'organo competente all'interno del verbale di verifica dei requisiti, la nomina può essere effettuata prima che l'Autorità di Vigilanza abbia espresso l'esito della propria valutazione³¹.

Qualora il direttore generale sia assente, per qualsivoglia causa, per un periodo inferiore ai 5 mesi, l'esponente è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. La nomina di tale figura, soprattutto nelle Banche Affiliate, è ritenuta opportuna al fine di rafforzare l'assetto della direzione generale e, se del caso, garantire continuità nella gestione aziendale. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento del vice direttore, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione. Con riferimento a tali soggetti non è prevista la verifica dei requisiti di idoneità né l'obbligo, per le Banche Affiliate, di richiedere il parere preventivo della Capogruppo.

²⁹ Cfr. Statuto della Capogruppo, art. 26.2, lett. j).

³⁰ Per le SGR, la verifica dei requisiti di idoneità per il direttore generale è condotta in ogni caso successivamente alla nomina (cfr. Politica sull'idoneità degli esponenti delle Società Vigilata del Gruppo).

³¹ Per ulteriori dettagli su come vengono disciplinati tali casistiche, si rinvia alla Politica sull'idoneità degli esponenti del Gruppo.



Qualora il direttore generale sia assente, per qualsivoglia causa, e tale assenza sia prevista per un periodo superiore a 5 mesi, oppure qualora il candidato successore possa assumere il ruolo solo dopo 5 mesi dalla cessazione dell'incarico del direttore generale da sostituire, occorre procedere come segue:

- a) i consigli di amministrazione delle Società del Perimetro Diretto nominano il direttore generale "pro tempore" indicato dalla Capogruppo;
- b) i consigli di amministrazione delle Banche Affiliate, previo parere della Capogruppo, nominano il direttore generale "pro tempore".

In coerenza con quanto previsto dall'art. 13 del CCNL, il limite di tempo entro il quale la nomina del direttore generale "pro tempore" si ritiene provvisoria è pari a 5 mesi, che può essere prorogato di ulteriori 5 mesi con il consenso dell'interessato.

Con riferimento al direttore generale "pro tempore" nominato, le Società Vigilato pongono in essere la verifica dei requisiti di idoneità ai sensi delle politiche interne e delle disposizioni di vigilanza in materia usufruendo della deroga di urgenza ivi prevista.

5.1.8.2 Rilascio parere preventivo sui direttori generali delle Banche Affiliate

Le Banche Affiliate, al fine di richiedere il parere preventivo della Capogruppo, trasmettono con congruo anticipo³² alla Funzione General Counsel gli esiti della verifica dei requisiti di idoneità condotta sul candidato direttore (anche *pro tempore*) proposto dal consiglio, con evidenza delle condizioni contrattuali ed economiche proposte allo stesso, unitamente alla restante documentazione prevista dalla Politica di idoneità degli esponenti³³.

Il Comitato Nomine, sulla base delle informazioni raccolte, verifica il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti ed esprime il proprio parere in merito all'adeguatezza del candidato proposto dalla Banca Affiliata al ruolo di direttore generale. Il parere del Comitato Nomine a favore del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo³⁴ è integrato dal parere del Comitato Remunerazioni che si esprime in merito alla remunerazione proposta dalla Banca Affiliata per il direttore generale, tenendo in considerazione almeno i seguenti elementi: valori benchmark di mercato in relazione alla complessità del ruolo nella Banca Affiliata, classificazione EWS della Banca Affiliata, remunerazione del direttore generale in carica, pay-mix proposto, anzianità aziendale e/o in ruoli comparabili, salary gap interno alla Banca Affiliata nonché ogni altro elemento utile alle analisi.

Qualora le Banche Affiliate intendano stipulare un nuovo contratto di lavoro oppure prorogare il contratto di lavoro in essere con il direttore generale già in quiescenza o in procinto di essere posto in quiescenza richiedono il parere preventivo della Capogruppo, motivando adeguatamente la propria proposta ed evidenziando i razionali dell'eventuale

³² Tenuto conto di quanto previsto nel precedente paragrafo nonché delle direttive e delle comunicazioni della Capogruppo in merito alla disciplina del processo di nomina.

³³ Cfr. Politica sull'idoneità degli esponenti delle Società Vigilato del Gruppo, "FAP assessment alla nomina dell'esponente".

³⁴ Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha facoltà di delegare ad altro organo o soggetto interno il rilascio del parere da inviare alla Banca Affiliata specificando in apposita delibera le casistiche in cui tale delega può essere esercitata.

riconoscimento all'esponente di una RAL superiore all'ultima RAL percepita dal medesimo³⁵. L'affidamento dell'incarico di direttore generale a un soggetto già in quiescenza o prossimo alla stessa per motivi di anzianità deve essere considerato dalle Banche Affiliate come soluzione temporanea (di norma al massimo 12 mesi) nelle more dell'individuazione di un successore idoneo ad assumere il ruolo.

Fermo restando quanto sopra, le Banche Affiliate sono, inoltre, tenute a comunicare alla Capogruppo, almeno annualmente, l'importo della remunerazione dei propri direttori generali distinto in componente fissa e componente variabile, nonché a richiedere un parere preventivo³⁶, motivando adeguatamente la propria proposta, qualora intendano incrementare la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) riconosciuta al direttore generale e l'incremento proposto, sommato agli eventuali incrementi effettuati nei due precedenti esercizi, comporti una variazione complessiva della RAL nel triennio di oltre il 20% (al netto di aumenti contrattuali comunque dovuti derivanti dalla contrattazione collettiva stabiliti nel triennio in esame). Al riguardo, si precisa che le Banche Affiliate in regime di gestione "controllata" ai sensi delle politiche di Gruppo in materia di Early Warning System sono sempre tenute a richiedere il parere preventivo della Capogruppo per qualunque proposta di incremento della RAL del direttore generale, indipendentemente dalla percentuale dell'incremento proposto.

5.1.8.3 Compiti

Al Direttore Generale della Capogruppo sono attribuite le seguenti principali competenze:

- a) provvedere alla gestione degli affari correnti della Capogruppo ed esercitare poteri in materia di spesa e di operazioni creditizie e finanziarie nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento delle unità organizzative aziendali, nonché dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- b) assicurare il coordinamento delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento (con particolare riguardo alle Banche Affiliate e alle Società del Perimetro Diretto) relazionandosi con le direzioni generali, anche avvalendosi, per gli ambiti di specifica competenza, di tutte le Strutture Aziendali della Capogruppo.

Ai direttori generali delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento sono attribuite le seguenti principali competenze:

- c) avanzare proposte in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale;
- d) dare esecuzione alle delibere del rispettivo consiglio di amministrazione secondo le previsioni statutarie;
- e) perseguire gli obiettivi gestionali e sovrintendere allo svolgimento delle operazioni

³⁵ Qualora la Banca Affiliata non intenda modificare le condizioni economiche del rapporto di lavoro con il direttore generale, per il rilascio del parere è previsto il coinvolgimento del solo Comitato Nomine a supporto dell'organo deliberante.

³⁶ Il parere preventivo è espresso dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che, a tal fine, si avvale del supporto del Comitato Remunerazioni.



ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del rispettivo consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni;

- f) intercettare le direttive e i pareri formulati dalla Capogruppo per sottoporli all'attenzione degli Organi competenti, unitamente – qualora necessario – a ulteriori valutazioni compiute dalle Strutture Aziendali interne alla società.

5.1.9 Revisione legale dei conti

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2010, i collegi sindacali della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento formulano per le rispettive assemblee una proposta di incarico alla società di revisione (ovvero al revisore legale) esterna incaricata del controllo contabile e vigilano sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati nonché sull'indipendenza della società medesima.

Alla società di revisione (ovvero al revisore legale) compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Alla stessa spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime inoltre con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

La Capogruppo definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto dei collegi sindacali) per il conferimento dell'incarico di revisione legale secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il revisore legale e i soggetti appartenenti al relativo *network*. Le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento si impegnano a recepire tali direttive per mezzo di regolamenti interni.

5.1.10 Dirigente Preposto

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, al fine di rafforzare il modello di governance e i controlli interni relativi ai processi di produzione dell'informativa finanziaria, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

In coerenza con la normativa esterna di riferimento (cfr. art. 154 bis del TUF), sebbene non direttamente applicabile alla Capogruppo in quanto società non quotata, al Dirigente Preposto competono le seguenti responsabilità:

- a) il presidio sulla gestione dei rischi in materia di errata informativa finanziaria, attraverso un processo di monitoraggio e valutazione del sistema dei controlli sull'informativa finanziaria del Gruppo e della Capogruppo;
- b) la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e semestrale abbreviato della Capogruppo e del bilancio consolidato;
- c) il rilascio di attestazione, firmata congiuntamente con il rappresentante legale della Capogruppo, sul bilancio d'esercizio e sul bilancio semestrale abbreviato della



Capogruppo e sul bilancio consolidato al fine di attestare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 154 bis del TUF;

- d) il rilascio di una dichiarazione sull'informativa contabile infrannuale della Capogruppo e del Gruppo pubblicata ai mercati, che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 154 bis del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo vigila affinché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi, tra cui budget e risorse aziendali, per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 154 bis del TUF (comma 4), nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti lui spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

5.2 Sistema delle deleghe

Nel rispetto delle disposizioni statutarie e della presente Politica, nonché nei limiti imposti dall'art. 2381 del Codice Civile e dalle Disposizioni di Vigilanza³⁷, i consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento possono delegare ad uno o più dei loro componenti proprie attribuzioni, determinandone in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

Il sistema delle deleghe è strutturato nel rispetto dei seguenti principi e adempimenti:

- a) il consiglio di amministrazione non può delegare i poteri e le facoltà che le norme vigenti³⁸ o lo statuto attribuiscono alla sua competenza esclusiva. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, si rileva quanto segue:
- il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo non può delegare le seguenti attività:
 - o definizione del Piano Strategico di Gruppo e del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo;
 - o determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, definiti all'interno della normativa primaria di Gruppo;
 - o assunzione delle delibere su interventi preventivi, correttivi e di sostegno infragruppo nell'ambito dell'Early Warning System (di seguito anche "EWS");
 - o assunzione delle delibere sulle domande di ammissione al Gruppo da

³⁷ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Par. 2.2, lett. d).

³⁸ Si fa riferimento in particolare a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario in materia di poteri non delegabili (cfr. Capitolo 1 - Governo societario, Sezione III - Compiti e poteri degli organi sociali, Paragrafo 2.2 - Linee applicative, lett. e).

parte delle BCC/CRA e sulle istanze di recesso o esclusione delle Banche Affiliate;

- i consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, ferme restando diverse disposizioni statutarie, non possono delegare le seguenti attività:
 - o l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
 - o la nomina e la revoca del direttore generale;
 - o l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - o l'eventuale costituzione di comitati interni agli Organi Aziendali;
 - o la nomina e la revoca, sentito il parere del collegio sindacale, dei responsabili (ed eventualmente dei referenti) delle funzioni aziendali di controllo;
 - o la costituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive e di proposta su specifiche materie;
- b) la delega conferita lascia impregiudicata la possibilità del consiglio di amministrazione di impartire direttive e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- c) i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività svolta con una periodicità eventualmente stabilita dal soggetto delegante;
- d) i soggetti delegati informano tempestivamente il consiglio di amministrazione in merito al conferimento di eventuali sub-deleghe, qualora ne sia prevista la facoltà.

I consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento che istituiscono il comitato esecutivo o nominano l'amministratore con delega deliberano, nella medesima sede, le funzioni di gestione delegate, indicando i limiti quantitativi e qualitativi di tali deleghe e l'eventuale facoltà di sub-delega.

I consigli di amministrazione della Capogruppo e delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento possono altresì attribuire, con apposita delibera, poteri attinenti alla gestione operativa ai direttori generali - quando previsti anche ai sensi della presente Politica - e agli altri dipendenti della società.

5.3 Verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali delle Società Vigilato

Le Società Vigilato assicurano che gli Esponenti aziendali siano idonei in qualsiasi momento su base sia individuale che collettiva. La Capogruppo e le Banche del Perimetro Diretto assicurano tale aspetto anche con riferimento ai rispettivi Responsabili delle principali funzioni aziendali (di seguito anche i "Responsabili")³⁹.

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità viene posta in essere – secondo diversi

³⁹ I responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (CFO) nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari previsto dall'art. 154-bis del TUF (cfr. par. 3 per la definizione).

livelli di approfondimento e modalità – nei seguenti momenti:

- valutazione preventiva dei candidati Esponenti in sede di nomina assembleare (solo per amministratori e sindaci delle Banche Affiliate);
- verifica dei requisiti di idoneità alla nomina dell'Esponente o del Responsabile, nell'ambito del quale occorre distinguere:
 - a) le nomine di competenza dell'assemblea dei soci (rinnovo o sostituzione di amministratori e sindaci, effettivi o supplenti)⁴⁰: la valutazione è condotta dopo che l'Esponente abbia assunto l'incarico (c.d. "FAP *ex post*");
 - b) le nomine di competenza del consiglio di amministrazione (cooptazioni, nomina del direttore generale e dei Responsabili delle principali funzioni aziendali): la valutazione, di regola, è condotta prima che l'Esponente o il Responsabile abbia assunto l'incarico (c.d. "FAP *ex ante*"), ad eccezione della SGR che applica sempre quanto previsto dalla lettera a);
- verifica ad evento (al verificarsi di eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della Società Vigilata, incidono sulla situazione di uno o più Esponenti o Responsabili, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'Organo competente);
- verifica periodica (monitoraggio di regola annuale, che mira a verificare l'assenza di variazioni sulle valutazioni effettuate in precedenza).

Per ulteriori dettagli in merito alla definizione dei requisiti di idoneità e al processo di valutazione degli stessi, si rinvia alla Politica di idoneità degli esponenti delle Società Vigilata.

5.4 Autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo

Gli Organi⁴¹ delle Banche e SGR del Gruppo, con lo scopo di migliorare la loro efficienza ed efficacia e di garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni di Vigilanza, conducono almeno annualmente un processo di autovalutazione della loro complessiva adeguatezza rispetto al ruolo ricoperto. Tale processo riguarda l'Organo nel suo complesso e il contributo che i singoli membri - anche riuniti in comitati endoconsiliari - apportano ai suoi lavori.

L'autovalutazione degli Organi considera:

- a) aspetti relativi alla composizione, quali:
 - la dimensione;
 - il grado di diversità e di preparazione professionale dei componenti;
 - il bilanciamento degli assetti dell'organo garantito dai componenti non esecutivi e indipendenti, per quanto attiene il consiglio di amministrazione;

⁴⁰ Rientra in tale ambito anche la nomina degli Esponenti delle Banche Affiliate per via extra-assembleare dalla Capogruppo, ai sensi del comma 9 dell'art. 5.1.1 del Contratto di Coesione.

⁴¹ Per le tematiche di autovalutazione rientrano in tale definizione il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale nonché, ove istituito, il comitato esecutivo.



- l'adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione dei componenti;
 - l'aggiornamento professionale;
- b) aspetti relativi al funzionamento, quali:
- lo svolgimento delle riunioni;
 - la frequenza, la durata, il grado e le modalità di partecipazione;
 - la disponibilità di tempo dedicato all'incarico;
 - il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i membri;
 - la consapevolezza del ruolo ricoperto;
 - la qualità della discussione all'interno dell'Organo.

L'adeguatezza degli Organi viene misurata in concreto, tenendo in debita considerazione le aree tematiche che assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione della banca/SGR e del Gruppo nel suo complesso. L'autovalutazione degli Organi tiene conto altresì delle verifiche previste ai sensi dell'art. 26 TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo statuto per l'assunzione delle cariche, nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

La Capogruppo, con l'obiettivo di conseguire standard di qualità degli Organi elevati e omogenei, ferma restando la responsabilità degli Organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell'autovalutazione condotta, definisce una politica di Gruppo che stabilisce le linee guida per il processo di autovalutazione nonché le modalità, gli strumenti e i criteri da applicare nell'esecuzione di tale processo.

La politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, previo parere del Comitato Nomine, sentito il Collegio Sindacale, ed è recepita per approvazione da parte dei consigli di amministrazione delle Banche e della SGR appartenenti al Perimetro di Direzione e Coordinamento, sentito il proprio collegio sindacale.

Le analisi svolte nel corso del processo di autovalutazione degli Organi sono formalizzate in un apposito documento ("Relazione di Autovalutazione"), approvato dall'Organo oggetto di valutazione, che riporta almeno le informazioni previste dalla Politica di Gruppo in materia.

I verbali delle riunioni degli Organi e le Relazioni di Autovalutazione sono custoditi agli atti ed esibiti su richiesta alla Banca Centrale Europea, alla Banca d'Italia o alla Capogruppo.

Le Banche Affiliate in regime di gestione "coordinata" o "controllata" ai sensi delle politiche di Gruppo in materia di Early Warning System sottopongono al parere preventivo della Capogruppo gli esiti del processo di autovalutazione prima della loro approvazione in sede collegiale. La Capogruppo, attraverso il rilascio di un parere, può individuare ulteriori azioni correttive finalizzate al miglioramento funzionale degli Organi interessati.

5.5 Gestione dei conflitti di interesse

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva le politiche per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo e per la gestione delle operazioni con soggetti



collegati, che vengono recepite dalle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento nelle modalità presentate all'interno degli stessi documenti.

La politica per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo definisce i presidi per le seguenti tematiche:

- a) obbligazioni degli Esponenti Bancari, ai sensi dell'articolo 136 del TUB;
- b) interessi degli amministratori, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile; tra questi, particolari presidi vengono individuati per la gestione dei potenziali rischi di conflitto di interessi che riguardano esclusivamente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo⁴²;
- c) operazioni con soggetti collegati, ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interesse di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo costituisce al proprio interno il Comitato CIBA (cfr. **par. 5.1.5**) con funzione consultiva, istruttoria e propositiva in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate. Tale comitato è composto da amministratori indipendenti della Capogruppo e svolge le valutazioni di propria competenza anche sulla base delle analisi poste in essere e delle proposte avanzate dalla Struttura Aziendale interna alla Capogruppo dedicata alla gestione dei rapporti con le Banche Affiliate.

Si prevedono, infine, iter rafforzati per l'analisi e la deliberazione delle decisioni di cui al paragrafo precedente, di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Per quanto concerne la gestione delle operazioni con soggetti collegati, la politica emanata dalla Capogruppo dispone alle Banche del Gruppo di individuare i presidi richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza⁴³ all'interno dei rispettivi consigli di amministrazione, anche tenuto conto delle linee guida definite dalla Capogruppo nel presente documento.

Nel presente ambito, le SGR del Gruppo tengono conto, altresì, del "Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse" di Assogestioni.

5.6 Piani di successione

Le Disposizioni di Vigilanza⁴⁴ sul Governo Societario pongono una particolare attenzione al tema dei piani di successione, prevedendo l'obbligo, per le Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, di formalizzare piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice (es. presidente dell'organo con funzione di

⁴² Tale considerazione si basa, principalmente, sui seguenti assunti:

- alcuni amministratori della Capogruppo sono anche amministratori delle Banche Affiliate;
- i soci della Capogruppo sono principalmente le Banche Affiliate, le quali sono sottoposte all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo stessa.

⁴³ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.

⁴⁴ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2.1, lett. f).

supervisione strategica⁴⁵, amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

In conformità con quanto previsto dalle citate Disposizioni, per la definizione dei piani di successione occorre rispettare i seguenti principi:

- favorire la continuità gestionale di medio-lungo periodo, riducendo i rischi di perdita di personale e di scopertura della posizione;
- stimolare una cultura orientata alla *retention* e alla valorizzazione dei talenti, promuovendo processi a sostegno dello sviluppo interno anche nel rispetto dei valori di inclusività e diversità;
- strutturare informazioni sul patrimonio manageriale presente in banca per meglio valutare l'organizzazione aziendale;
- definire criteri chiari per la crescita manageriale e per le successioni delle cariche di vertice favorendo anche la parità di genere;
- stimolare processi di monitoraggio su figure esterne di potenziale interesse della società, avendo riguardo all'evoluzione prospettica del business.

Stante quanto premesso, si prevede quanto segue:

- la Capogruppo e le Banche del Perimetro Diretto definiscono piani di successione per il direttore generale / amministratore delegato e, considerata la rilevanza del ruolo, per il personale che ricopre posizioni chiave;
- le Banche Affiliate, considerato che le Disposizioni non prevedono l'obbligo della predisposizione dei piani di successione ma tuttavia precisano, come buona prassi, che sia individuato in anticipo almeno il profilo ideale dei candidati da ricercare per ricoprire le cariche di vertice, valutano l'opportunità di definire, soprattutto in assenza della figura di vice direttore generale, piani di successione nel rispetto dei suddetti principi;
- le Banche del Gruppo che formalizzano piani di successione, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza⁴⁶ rendono pubbliche in modo chiaro e circostanziato, nonché aggiornano costantemente, le seguenti informazioni: politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate.

5.7 Principi etici e di buona condotta

Le Disposizioni di Vigilanza⁴⁷ attribuiscono all'organo con funzione di supervisione strategica la responsabilità di definire e promuovere gli standard di condotta che devono ispirare l'attività dei dipendenti della banca.

⁴⁵ Si fa presente che rispetto al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di presidente del consiglio di amministrazione delle Banche del Perimetro Diretto, la tematica dei piani di successione è presidiata secondo quanto disciplinato dalle disposizioni statutarie delle singole Società coinvolte.

⁴⁶ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII, Paragrafo 1.

⁴⁷ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 2.2, lett. g).

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, i consigli di amministrazione delle Banche del Gruppo stabiliscono regole di condotta professionale per il personale attraverso l'adozione di un codice etico e ne garantiscono l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale. Il codice etico precisa altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali.

Al fine di garantire l'adozione di principi etici e di buona condotta omogenei, la Capogruppo definisce uno standard di codice etico che dovrà essere recepito e autonomamente implementato dalle singole Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento in considerazione della peculiare realtà di ciascuna, prevedendo - ove opportuno - principi etico-comportamentali correlati all'ambito di specifica operatività, in linea ed in rispetto dei principi valoriali e comportamentali fondanti il Gruppo Iccrea.

5.8 Gestione del dialogo con gli azionisti

Le Disposizioni di Vigilanza⁴⁸, prevedono l'obbligo, per le Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non controllate in misura totalitaria, di adottare una politica per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti, inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi.

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo e le Banche del Perimetro Diretto non controllate in misura totalitaria, adottano una Politica che definisce almeno:

- le cariche/figure (anche aziendali) deputate a gestire il dialogo con gli azionisti;
- i tempi e le modalità di circolazione all'interno del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti;
- i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate;
- le differenze, ove opportune, tra le procedure relative al dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti;
- le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario.

5.9 Obblighi di informativa al pubblico

Le Disposizioni di vigilanza⁴⁹ prevedono l'obbligo per le banche di pubblicare sul proprio sito web alcune informazioni, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari dell'Unione Europea e dalle disposizioni prudenziali della

⁴⁸ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, Paragrafo 1.1.

⁴⁹ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII, Paragrafo 1.



Banca d'Italia.

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, le Banche del Gruppo pubblicano sul proprio sito web in modo chiaro e circostanziato e curano il costante aggiornamento delle seguenti informazioni:

- un'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II;
- l'indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. I, par. 4.1;
- il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. IV, par. 2.1, lett. a;
- la ripartizione dei componenti degli organi collegiali almeno per età, genere e durata di permanenza in carica;
- il numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza;
- il numero dei consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti;
- il numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti;
- il numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze;
- le politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate.

Le informazioni da pubblicare sul sito web della Banca, inclusa l'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi di governo societario, possono essere rese anche per rinvio ad altri documenti disponibili sul sito web medesimo, compreso lo statuto, purché l'informazione rilevante sia agevolmente consultabile e raggiungibile mediante un link puntuale ed evidente.

Al fine di fornire le suddette informazioni, la Capogruppo mette a disposizione delle Banche del Gruppo un modello tipo di informativa al pubblico da compilare e pubblicare sul sito web di ciascuna Banca.

6 Principali riferimenti normativi

6.1 Principali riferimenti normativi esterni

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), con particolare riferimento all'art. 26 relativo ai requisiti degli esponenti aziendali presso le banche;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico della Finanza - TUF), con particolare riferimento all'art. 13 relativo ai requisiti degli esponenti aziendali presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf;
- Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 (*"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"*);
- Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni (*"Disposizioni di vigilanza per le banche"*), con particolare riferimento alla Parte I, Titolo IV, Capitolo 1 (*"Governo societario"*) e alla Parte III, Capitolo 6 (*"Gruppo Bancario Cooperativo"*), Sezione III, par. 1.1. (*"Governo societario"*) e par. 1.2. (*"Nomina degli organi delle banche affiliate"*);
- Banca d'Italia, Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni (*"Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"*), con particolare riferimento al Titolo III, Capitolo 1, Sezione II (*"Governo societario"*);
- Banca d'Italia, Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni (*"Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"*), con particolare riferimento al Titolo II, Capitolo I, Sezione IV (*"Requisiti degli esponenti aziendali"*) e Titolo IV, Capitolo II (*"Esponenti aziendali delle SGR, delle SICAV e delle SICAF"*);
- Banca d'Italia, Provvedimento del 23 luglio 2019 e successive modifiche e integrazioni (*"Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica"*);
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF (5 dicembre 2019), con riferimento al settore del risparmio gestito;
- Banca d'Italia, Provvedimento del 4 maggio 2021 recante *"Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti"*;

- Autorità Bancaria Europea (EBA), “*Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU*”, 02 luglio 2021 (EBA/GL/2021/05);
- Autorità Bancaria Europea (EBA) e Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA), “*Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU*”, 02 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06 e ESMA35-36- 2319)⁵⁰;
- Banca Centrale Europea (BCE), “*Guide to fit and proper assessments*”, dicembre 2021⁵¹;
- Basel Committee on Banking Supervision - *Corporate governance principles for banks* - July 2015.

6.2 Principali riferimenti normativi interni

- Contratto di Coesione (stipulato tra Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti);
- Regolamento del Gruppo Iccrea;
- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 e Codice Etico;
- Politica sulla formazione di avviamento e aggiornamento degli Esponenti;
- Politica sull’idoneità degli esponenti delle Società Vigilato del Gruppo;
- Politica sull’autovalutazione degli Organi delle Banche e SGR del Gruppo;
- Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati;
- Politica per la gestione del procedimento elettorale delle Banche Affiliate;
- Politica di Gruppo in materia di Piani di Successione.

⁵⁰https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20GLs%20on%20the%20assessment%20of%20suitability%20%28fit%26propoeer%29/1022127/Final%20report%20on%20joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability.pdf

⁵¹https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112~d66f230eca_en.pdf



7 Modalità di recepimento del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea
Identificazione del documento:	GBCI-POL-S9-01-R04
Tipologia documento:	Politica
Società del Gruppo	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Approvato da:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Emanato con:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>
Norme abrogate o sostituite:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>